

REGOLAMENTO (CEE) N. 3925/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in particolare l'articolo 251 paragrafo 1 e 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 (5), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/87 (7) ha, tra l'altro, fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura delle voci 06.02, 06.03 e 06.04 della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986;

considerando che i massimali indicativi in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione devono essere determinati con una certa progressività rispetto alle tradizionali correnti di scambi, in modo da garantire un'apertura armonizzata e graduale del mercato; che, a tale scopo, è opportuno, per il 1987 aumentare i massimali indicativi del 20 % per le piante ornamentali, le rose, i garofani e l'asparagus plumosus e per i rosai;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso del primo anno d'applicazione di tale regime, è opportuno, per garantire la stabilità del mercato portoghe-

ghese, prevedere una ripartizione stagionale dei massimali per taluni di questi prodotti, nonché il loro adattamento alle variazioni stagionali della produzione portoghese;

considerando che è necessario adottare le modifiche tecniche conseguenti alla nomenclatura combinata in vigore a partire dal 1° gennaio 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 643/86 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, sono indicati nell'allegato ».

2. Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« Per quanto riguarda le rose (sottovoce 0603 10 11 e 0603 10 51 della nomenclatura combinata) e i garofani (sottovoci 0603 10 13 e 0603 10 53 della nomenclatura combinata) i massimali sono ripartiti nel modo indicato in allegato ».

3. Nell'articolo 3 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. L'importo della cauzione è fissato a 1 ECU/100 kg netti per le piante ornamentali (sottovoci 0602 99 91 e 0602 99 99 della nomenclatura combinata) e per l'asparagus plumosus (sottovoci ex 0604 91 90 della nomenclatura combinata); a 0,30 ECU/1000 pezzi per i rosai (sottovoci 0602 40 90 della nomenclatura combinata) e per le rose (sottovoci 0603 10 11 e 0603 10 51 della nomenclatura combinata) e i garofani (sottovoci 0603 10 13 e 0603 10 53 della nomenclatura combinata). »

4. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

(6) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

(7) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 39.